



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI
ISPETTORE AMBIENTALE**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Definizione di Ispettore Ambientale

Articolo 3 – Competenze dell'Ispettore Ambientale

Articolo 4 – Doveri dell'Ispettore Ambientale

Articolo 5 – Formazione ed aggiornamento

Articolo 6 – Gestione delle sanzioni

Articolo 7 – Entrata in vigore

Articolo 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il Comune di Pontedera, in virtù delle proprie competenze statutarie, istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo sul corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti, pulizia del suolo, nonché dell'immissione di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e sul suolo, al fine di concorrere alla difesa della salute, dell'ambiente naturale e antropico, del paesaggio e dei beni pubblici nel territorio del Comune medesimo.

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori Ambientali e tutto quanto concerne il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti.

Articolo 2 – DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE

Ferme restando le competenze degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali, l'Ispettore Ambientale è la figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti e dalle Ordinanze comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U., dello spazzamento e per il decoro e la tutela dell'ambiente naturale e urbano.

Con decreto del Sindaco, vengono nominati Ispettori Ambientali i dipendenti di ruolo del Comune di Pontedera, a seguito della frequenza obbligatoria di un corso di formazione professionale di cui al successivo articolo 5.

Il decreto del Sindaco ha validità fino alla sua revoca. Con provvedimento motivato dello stesso Sindaco, il decreto può essere revocato in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso o formale contestazione, all'Ispettore Ambientale che abbia commesso gravi e/o reiterate inadempienze connesse al proprio servizio.

Articolo 3 – COMPETENZE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'Ispettore Ambientale si qualifica come pubblico ufficiale per lo svolgimento delle seguenti attività:

- informazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- prevenzione dei comportamenti privati che arrechino danno all'ambiente ed al decoro del territorio;
- vigilanza, controllo ed accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, di violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali relative al deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché di altre normative che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.

In riferimento alle proprie competenze, l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale dovrà essere limitata alla verifica delle seguenti ipotesi:

- abbandono e deposito incontrollato di rifiuti in genere;
- abbandono e deposito incontrollato e/o abusivo di rifiuti domestici, urbani, ingombranti (es. mobili. Elettrodomestici dismessi, etc.), speciali e pericolosi;
- corretto conferimento dei rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari e delle modalità di conferimento dei rifiuti;
- mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione o asportazione delle deiezioni di animali domestici;
- imbrattamento o insudiciamento del suolo o di beni, strutture, mezzi di trasporto ed arredamenti di proprietà pubblica;
- pulizia del suolo.

Articolo 4 – DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'Ispettore Ambientale, nell'espletamento delle proprie funzioni, deve:

- svolgere il proprio servizio nei modi, orari e luoghi previsti nell'eventuale ordine di servizio predisposto dal Comandante della Polizia Locale dell'Unione Valdera e/o dal Dirigente del 2° settore "Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile";
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- compilare il rapporto di servizio e le segnalazioni di violazione da trasmettere personalmente e senza ritardo al Comando Territoriale della Polizia Locale Valdera e/o al Dirigente del 2° settore "Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile" per la necessaria valutazione dei presupposti necessari per l'irrogazione di sanzioni amministrative;
- indossare, durante il servizio, la divisa eventualmente assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente sia mediante esibizione del tesserino/distintivo di servizio;
- usare con la massima diligenza e cura i mezzi e le attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare i criteri di comportamento previsti dai regolamenti e normative in materia e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.

Gli Ispettori Ambientali, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui all'art. 13 della Legge 689/1981.

Articolo 5 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Il Comune di Pontedera garantisce la formazione e l'aggiornamento gratuiti degli Ispettori Ambientali a mezzo appositi corsi di formazione organizzati anche avvalendosi dell'Agenzia Formativa dell'Unione Valdera.

La frequenza dei suddetti corsi è obbligatoria per gli Ispettori Ambientali.

Articolo 6 – GESTIONE DELLE SANZIONI

La gestione della fase amministrativa della contestazione e notifica nonché di quella giurisdizionale derivante dall'accertamento degli illeciti da parte degli Ispettori Ambientali, sono di esclusiva competenza del Comando Territoriale della Polizia Locale di Pontedera.

La gestione del ricorso al Sindaco e quella relativa alla fase di emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento sono di esclusiva competenza degli organi del Comune di Pontedera all'uopo individuati.

Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni suddette sono di esclusiva competenza del Comune di Pontedera.

Articolo 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pontedera per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore dal giorno della sua approvazione.

Tutte le eventuali disposizioni comunali vigenti che contrastino con quanto stabilito nel presente Regolamento, sono da intendersi implicitamente abrogate.